

## ACCORDO SINDACALE

Ricorso alla cassa integrazione in deroga ex Art.22 del D.L. n.18 del 2020

In data 11 maggio 2020, tramite videoconferenza/scambio di email certificate/pdf con firma digitale dalle rispettive sedi, si sono incontrate le parti di seguito indicate per esperire positivamente l'esame congiunto:

- La Società SSC Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (a socio unico) rappresentata dai Sigg. Paola Accornero, Lorenzo Bigagli ed Erio Miglio (di seguito denominata "la Società");
- E le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS rappresentate da :
  - Per FILCAMS CGIL Fabrizio Russo
  - Per FISASCAT CISL Vincenzo Dell'Orefice
  - Per UILTuCS UIL Paolo Andreani

Unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle RSA/RSU.


(di seguito denominate le "OO.SS" e congiuntamente "le Parti")

Premesso che:

- a) La Società è titolare degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio adibiti ad Ipermercato con insegna Carrefour.
- b) Nel corso del mese di Marzo 2020 sono stati pubblicati diversi Decreti Legge e D.P.C.M. per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- c) In data 21 aprile 2020, la Società ha provveduto ad inviare alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura di consultazione sindacale per ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione in Deroga causale "COVID - 19 Deroga" ex art. 22 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 e ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 con riferimento ai lavoratori occupati in 26 Ipermercati, qui di seguito indicati, siti in 8 differenti Regioni:  
Carrefour Carugate, Carrefour Assago, Carrefour Paderno, Carrefour San Giuliano, Carrefour Gallarate, Carrefour Limbiate, Carrefour Giussano, Carrefour Grugliasco, Carrefour Vercelli, Carrefour Burolo, Carrefour Collegno, Carrefour Nichelino, Carrefour Moncalieri Rossi, Carrefour Montecucco, Carrefour Rivalta, Carrefour Novara, Carrefour Chivasso, Carrefour Bramante, Carrefour Aosta, Carrefour Thiene, Carrefour Casalecchio, Carrefour Calenzano, Carrefour Massa, Carrefour Frosinone, Carrefour Quartu, Carrefour San Sperate.
- d) In particolare la Società ha dovuto registrare un significativo calo dei fatturati conseguenti alla riduzione dei clienti e alla chiusura di alcuni reparti non food come da documentazione allegata al presente verbale, stante anche l'ubicazione degli ipermercati in aree comunque distanti dai centri urbani, a volte all'interno di centri commerciali chiusi, in presenza di divieti per i cittadini agli spostamenti al di fuori dei comuni di residenza (all. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
- 2) La Società ha fornito un'informazione completa dell'attuale situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.
- 3) Le Parti ritengono quindi che sussistono i presupposti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga a causa dell'intervenuta conclamata emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 4) Con riferimento al personale degli Ipermercati di cui al punto c) delle premesse, il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione in Deroga si rende necessario per i suddetti punti di vendita dall'intervenuta conclamata emergenza epidemiologica da COVID - 19 e dalle conseguenze delle misure restrittive adottate dal Governo e dai competenti organi regionali per contrastarne il diffondersi.



- 5) SSC s.r.l. presenterà nei termini di legge domanda di accesso al correlato trattamento presso gli enti competenti. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo decorrente dal 4 maggio, fatta salva diversa data stabilita a livello di singolo punto di vendita e/o territoriale in considerazione di quanto previsto al successivo punto 12, per la durata di nove settimane (art. 22 ex D.L. 18/2020); per i lavoratori degli Ipermercati siti in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono previste 4 ulteriori settimane di CIGD per le quali sarà presentata istanza alla Regione competente (combinato disposto tra art 17 ex D.L. 9/2020 e art. 22 ex D.L. 18/2020).
- 6) Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto direttamente attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 22, comma 6, Decreto Legge 18/2020.
- 7) Alla luce delle motivazioni indicate nei punti precedenti della istanza di Cassa Integrazione in Deroga riguarderà un numero massimo di 4.422 lavoratori e determinerà la riduzione delle attività lavorative nell'arco di tempo di cui al punto 5 con un numero massimo di ore pari a 565.416, ripartite sul territorio nazionale, e per Regioni, come da allegato (all.2)  
La riduzione oraria sarà applicata a giornata intera e riguarderà fino ad un massimo del 50% dell'orario contrattuale individuale su base settimanale anche come media mensile, salvo diverse modalità organizzative da individuare a livello di singolo Ipermercato.  
Inoltre, per i part-time con prestazione oraria inferiore alle 20 ore settimanali, verrà valutata a livello di confronto di punto di vendita la possibilità di una riduzione oraria settimanale inferiore al 50%.
- 8) La cassa integrazione si applicherà a tutto il personale degli ipermercati coinvolti, fatta eccezione per i soli direttori dell'ipermercato. Nel periodo di riduzione dell'attività lavorativa con utilizzo degli ammortizzatori sociali la Società osserverà il principio della rotazione del personale, in considerazione del criterio della fungibilità delle rispettive mansioni e competenze, compatibilmente con le esigenze tecnico, produttive e organizzative aziendali e tenendo in conto ove possibile anche specifiche necessità familiari connesse alla custodia dei figli minori e/o altre situazioni familiari di particolare disagio rilevate a livello di punto di vendita. Resta inteso che la rotazione del personale verrà effettuata con modalità che consentano periodi di collocazione in C.I.G.D. omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, comunque, nel rispetto delle preminenti finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- 9) In ogni caso, tutti i lavoratori interessati da riduzioni del lavoro, potranno essere richiamati in servizio, in ragione delle esigenze del Datore di Lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore. Verrà effettuata una programmazione quindicinale degli orari di lavoro, salve condizioni di miglior favore stabilite a livello di singolo punto di vendita.
- 10) Le parti concordano che ad ogni lavoratore coinvolto nella domanda di CIGD, su richiesta verrà concessa, entro e non oltre il 20 giugno 2020, un'anticipazione della tredicesima mensilità equivalente ad un numero di ratei sufficiente a coprire totalmente la ritardata corresponsione dell'indennità CIGD, fino a piena capienza. Tale somma sarà liquidata unitamente alle competenze del mese di giugno 2020. In caso di particolari situazioni di disagio e di incapacienza della tredicesima l'azienda si rende disponibile ad erogare un prestito non oneroso.
- 11) SSC s.r.l. si impegna a integrare, alle normali scadenze di paga, il trattamento di CIGD fino alla concorrenza del 100% della retribuzione lorda mensile dalla data di sospensione e fino al termine di vigenza del trattamento di sostegno del reddito.  
L'azienda si impegna a garantire l'integrale maturazione dei ratei di 13°, 14°, ferie, pir e TFR durante l'intero periodo di sospensione per CIGD.
- 12) Le parti convengono di attivare confronti a livello di singolo punto di vendita/territoriale tra Azienda, strutture sindacali territoriali e RSA/RSU sia in fase di avvio, sia nella fase di applicazione del presente accordo per la condivisione e la verifica complessiva relativamente alle percentuali di riduzione oraria applicate, ai lavoratori coinvolti e alle modalità di fruizione/rotazione, nonché in funzione di eventuali evoluzioni normative. Le parti si incontreranno almeno ogni 15 giorni, fatta salva differente determinazione ad opera dei punti di vendita/territori.  
Le Parti convengono altresì di incontrarsi a livello nazionale entro la fine del mese di giugno 2020 al fine di valutare l'andamento dell'intervento di cui al presente accordo.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'TOA'. To its right, there are several smaller, less distinct signatures and initials, including what looks like 'B' and 'J'. At the very bottom center, there is a signature that appears to be 'de'.

13) L'Azienda si impegna, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di concessione della CIGD, a garantire la retribuzione e la relativa copertura contributiva per il periodo di sospensione per CIGD per tutti i dipendenti coinvolti.

14) Le parti confermando il valore e la rilevanza della contrattazione integrativa aziendale, anche in relazione alla gestione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e sociale, considerano prioritaria la definizione di un modello organizzativo condiviso e sostenibile, volto alla salvaguardia occupazionale e al mantenimento dell'attuale rete di vendita e alla piena garanzia di condizioni di salute e sicurezza.

In tal senso l'Azienda riconferma il proprio impegno alla salvaguardia del perimetro aziendale secondo quanto previsto nel vigente CIA; in particolare con riferimento al perimetro Ipermercati, l'Azienda si impegna nell'arco del 2020 al mantenimento complessivo dei livelli di impiego e della rete di vendita, anche tramite la riduzione dell'impiego indiretto e l'internalizzazione di attività.

A fronte di ristrutturazioni che si rendessero necessarie in ragione di un peggioramento del contesto economico, l'Azienda s'impegnerà a darne tempestiva comunicazione alle OO.SS. sottoscrittrici il presente accordo al fine di condividere soluzioni non traumatiche e per favorire la ricollocazione all'interno del Gruppo del personale coinvolto.

In coerenza inoltre con quanto condiviso con il *Protocollo sulla qualità dell'occupazione in Carrefour* sottoscritto il 22 aprile 2017 ed in considerazione del Verbale di Accordo siglato il 15 aprile 2020 in tema di salute e sicurezza, fermi restando i previsti confronti in ordine ai termini di attuazione dell'intervento di CIGD di cui al presente Verbale, le parti confermano l'impegno ad avviare, entro il mese di Settembre, una fase di confronto a livello territoriale e di punto di vendita in tema di Organizzazione del Lavoro rivolta alla determinazione di condizioni ed orari di lavoro che contemperino il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro.


In tale sede si procederà ad una riduzione proporzionale delle domeniche lavorabili nell'anno 2020 di cui agli accordi e/o prassi in essere, tenendo in considerazione il numero delle domeniche lavorate, il periodo di emergenza epidemiologica e i provvedimenti assunti dagli enti locali a partire dal mese di marzo 2020 per la durata dell'emergenza sanitaria.

Le parti stabiliscono, ai fini del riavvio del confronto in ordine a piano e strategie commerciali ed investimenti previsti, di incontrarsi a livello nazionale entro il mese di Settembre 2020.

15) Il presente accordo è parte integrante dell'informazione, consultazione ed esame congiunto, attivati dalla Società con pec del 21 aprile 2020, ed effettuati con il ricorso in via esclusivamente straordinaria di strumenti telematici o equivalenti, da cui comunque emerge la positiva conclusione del procedimento di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.

